



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Sentenza CF3/19

La Corte Federale D'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Federico Di Matteo	Componente relatore
Cons. Carlo Schilardi	Componente
Avv. Mario Antonio Scino	Componente
Cons. Giulio Veltri	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel ricorso (proc. C. Fed. 1/19) presentato dalla Procura federale avverso la sentenza 33/18 Tribunale Federale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. La Procura federale ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale federale ACI Sport n. 33/2018 di assoluzione della licenziata Stefania Chiopris dalle violazioni disciplinari che le erano state addebitate con atto di deferimento del 21 settembre 2018.

1.1. Stefania Chopris era stata deferita al giudice sportivo per aver partecipato, in qualità di ufficiale di gara, alla manifestazione 1° Rally Vigneti Monteferrini, svoltasi il 24 e 25 marzo 2018, malgrado il precedente 20 marzo 2018 fosse stato pubblicato il dispositivo di una sentenza del Tribunale Federale che applicava nei suoi confronti la sanzione della sospensione delle licenze per tre mesi.

2. Il Tribunale Federale ha ritenuto che, al fine della decisione, fosse necessario stabilire se dall'ordinamento sportivo dell'ACI potesse desumersi che la pubblicazione di dispositivo di condanna alla sospensione delle licenze emessa dal Tribunale federale sia esecutivo dal giorno successivo alla sua emissione.

2.1. Il Tribunale Federale ha risolto la predetta questione negativamente per le ragioni che seguono:

a) l'art. 11, comma 5, dell'attuale Regolamento di giustizia sportiva prevede che, all'esito del giudizio, si possano verificare tre diverse situazioni: i) pubblicazione del solo dispositivo; ii) pubblicazione congiunta del dispositivo e delle motivazioni; iii) pubblicazione della "decisione al completo (e cioè della sentenza)";

b) siccome l'articolo fa desumere che la pubblicazione del solo dispositivo non comporta il decorso del termine per l'impugnazione (poiché recita "*Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione delle motivazioni se non contestuali alla decisione*"), ma nel processo sportivo non esiste una pubblicazione delle motivazioni distinta e separata dalla pubblicazione della sentenza, la disposizione va intesa nel senso che "*Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della sentenza*";



c) la conclusione trova conferma nell'art. 229, ultimo comma del Regolamento sportivo per il quale: *“Le sanzioni vanno scontate nel momento successivo alla pubblicazione della decisione”*, e poiché, per indicazione normativa, la *“decisione”* deve contenere le *“circostanze di fatto”* come *“le motivazioni”*, deve ritenersi che il termine *“decisione”* sia utilizzato quale sinonimo di *“sentenza”*;

d) sussiste, però, una discrasia con la previsione dell'art. 35, comma 5, del Regolamento sportivo secondo cui: *“Quando definisce il giudizio, il presidente dà lettura del dispositivo e, se la particolare complessità della controversia non consente il deposito contestuale alla motivazione, il Tribunale fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione”*, senza precisare quali effetti produca il deposito tardivo della motivazione, il quale, però, per quanto in precedenza sostenuto, coincide con la pubblicazione della sentenza, onde da questo momento decorre il termine per l'impugnazione (15 giorni se l'interessato non si sia avvalso della facoltà di impugnare il dispositivo);

e) tale discrasia va superata nel senso che con l'art. 35 si sia inteso introdurre, nel normale procedimento di appello, un eventuale preliminare subprocedimento sommario di urgenza, finalizzato ad ottenere dal giudice d'appello un *“provvedimento”* (ovvero un'ordinanza) che disponga la sospensione dell'esecuzione;

f) premesso quanto sopra, la pubblicazione del solo dispositivo svolge una funzione di temporanea pubblicità – notizia finalizzata a consentire a tutti gli interessati di conoscere l'esito del processo, perché possano regolarsi di conseguenza in futuro e con il decorso del termine di 10 giorni senza che la sentenza di primo grado sia pubblicata, muta la sua natura trasformandosi in una fattispecie complessa di pubblicità costitutiva, fonte di certezza e conoscenza legale dell'evento pubblicato, per cui solo a seguito di detta trasformazione può farsi decorrere il termine per l'esecuzione della sanzione e sorge l'interesse del sanzionato ad attivare lo speciale appello del dispositivo.

2.2. Per le considerazioni in precedenza riassunte, il Tribunale federale ha concluso nel senso che la condotta della licenziata Chopis di partecipazione, in qualità di ufficiale di gara, ad una manifestazione ACI svoltasi nel periodo di 10 giorni tra la pubblicazione del dispositivo e la sentenza, non costituiva comportamento disciplinarmente censurabile, poiché la sospensione della licenza non era ancora operante.

3. La Procura contesta la sentenza del Tribunale federale per errata applicazione delle disposizioni del Regolamento di giustizia sportiva dell'ACI in riferimento all'esecutività della sanzione; a suo dire: i) i termini stabiliti per la proposizione dell'impugnazione non incidono sul momento dal quale far decorrere l'esecutività della sanzione inflitta; ii) il ragionamento del Tribunale, per il quale la sanzione diviene esecutiva solo decorso il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione, è illogico in quanto l'esecuzione della sentenza prescinde dall'impugnazione; iii) l'interpretazione accolta dal Tribunale porta al paradosso di ritenere che per i licenziati nei cui confronti la sentenza venisse emessa contestualmente al dispositivo sarebbero sottoposti all'esecuzione della sanzione dal giorno successivo all'udienza, mentre quelli per cui la sentenza sia tardivamente depositata, si gioverebbero dei 10 giorni per il deposito delle motivazioni.



4. La difesa della Chopris ha controdedotto sui motivi di appello avanzati dalla Procura Federale.

La causa è stata chiamata all'udienza dell'8 marzo 2019.

Diritto

La sentenza del Tribunale Federale merita conferma sia pure con diversa motivazione.

A. E' posta, anche in questo grado d'appello, la questione dell'immediata esecutività del dispositivo pubblicato a conclusione dell'udienza dinanzi al Tribunale Federale, qualora lo stesso, in accoglimento delle richieste della Procura, o nell'esercizio dei poteri disciplinari propri, disponga una sanzione disciplinare nei confronti del licenziato deferito.

B. Questa Corte ritiene che il dispositivo non sia immediatamente esecutivo per le ragioni che seguono.

B1. Non vi è nel Regolamento di giustizia sportiva una disposizione che espressamente stabilisca la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (come fa l'art. 282 Cod. proc. civ., per la sentenza civile ove stabilisce che "La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"), e, tuttavia, l'art. 37, comma 4, dispone che: "*La proposizione dell'appello non sospende l'esecuzione della decisione impugnata*", così enunciando implicitamente che in pendenza dei termini per la proposizione dell'appello (e, poi, in pendenza del giudizio di appello) la pronuncia del giudice di primo grado produce effetti esecutivi.

A bilanciamento dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado è previsto nel medesimo comma 4 dell'art. 37 la sospensione dell'esecuzione in questi termini "*il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento con il quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto appello un pregiudizio irreversibile*".

B2. Il Regolamento di giustizia sportiva dispone, pertanto, un chiaro collegamento tra efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado e sospensione dell'esecuzione da parte del giudice d'appello per cui per evitare il pregiudizio irreversibile che può conseguire dall'immediata esecuzione della decisione è consentito al licenziato richiedere un provvedimento (di natura cautelare) di sospensione dell'esecuzione.

B3. Alla luce di tale esplicito collegamento va risolta la questione del termine a partire dal quale si producono gli effetti esecutivi della pronuncia del primo giudice; l'art. 35, comma 6, dopo aver previsto che: "*Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se la particolare complessità della controversia, non consente il deposito contestuale della motivazione, il Tribunale fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione*", stabilisce che: "*In quest'ultimo caso il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine*".

Nei dieci giorni previsti per la pubblicazione della motivazione non è proponibile reclamo alla Corte federale d'appello; la parte soccombente in primo grado non ha, dunque, a disposizione alcun mezzo di impugnazione.



Per il collegamento in precedenza evidenziato, alla preclusione ad impugnare non può che corrispondere la temporanea assenza di efficacia esecutiva del dispositivo.

B4. Diversamente opinando, a voler, cioè, ammettere che il dispositivo con sanzione per il licenziato produca effetti esecutivi, il sistema processuale come congegnato nel regolamento di giustizia sportiva andrebbe incontro a sicuro contrasto con i principi generali dell'ordinamento, e, segnatamente, con il diritto di difesa costituzionalmente sancito (art. 24 Cost.), poiché il pregiudizio irreversibile che la sanzione è idonea a produrre non sarebbe in alcun modo evitabile, giusto il divieto di adire immediatamente il giudice d'appello.

B5. A completamento del discorso fatto va precisato che, pur in assenza di esplicita previsione, nel caso di superamento del termine di dieci giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza, venuta meno la preclusione all'impugnazione posta dall'art. 35, comma 6, ult. per., la parte soccombente potrà proporre impugnazione (nel termine, comunque, non superiore a quindi giorni dalla pubblicazione, come si ricava dall'art. 37, secondo comma, e, dunque avendo a disposizione cinque giorni per la sua proposizione); detta impugnazione, considerato il mancato tempestivo deposito delle motivazioni, sarà rivolta nei confronti del solo dispositivo e, presumibilmente, avrà proprio la finalità di consentire di richiedere la sospensione dell'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 37, comma 4.

B6. Milita in questo senso proprio la terminologia utilizzata dal regolamento di giustizia sportiva e sulla quale, come detto, si è soffermato il Tribunale Federale.

L'occasione è, dunque, opportuna per affrontare anche tale profilo: l'art. 37, nel disciplinare il "Procedimento innanzi alla Corte Federale d'appello" individua l'oggetto dell'impugnazione nella "decisione" (così il primo comma ove si afferma che: "Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo..."; che il reclamo abbia ad oggetto la "decisione" si ricava anche dal secondo e dal terzo comma così come il quarto comma già riportato in precedenza).

L'utilizzo del termine "decisione", anziché "sentenza", che il Tribunale Federale ha reputato "generico ed atecnico" appare, invece, coerente con l'intenzione del legislatore di ricomprendere con unica parola tanto il dispositivo che la sentenza, intesa come insieme di dispositivo e motivazione (come si ricava dall'art. 132 Cod. proc. civ.), e consentire, pertanto, la proposizione del reclamo nei confronti dell'uno (il dispositivo), come dell'altra (la sentenza).

B7. Così ricostruito il sistema processuale, ben si comprende anche il significato dell'art. 11, comma 5, che, con disposizione di carattere generale (l'articolo è, infatti, dedicato alle "Comunicazioni e termini") stabilisce che: "*Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione*", ammettendo, così, che l'impugnazione può essere rivolta avverso il dispositivo ovvero avverso le motivazioni successive alla pubblicazione del dispositivo.

C. Il significato attribuito al termine "decisione" consente, altresì, di meglio intendere la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 229 del Regolamento sportivo nazionale, per il quale "Le sanzioni vanno scontate nel momento successivo alla pubblicazione della decisione".



Automobile Club d'Italia
SPORT

La locuzione “momento successivo alla pubblicazione della decisione” è formula ampia espressione di un principio di carattere generale per l'individuazione del termine iniziale di applicazione della sanzione, quale che sia l'autorità che l'abbia irrogata (non a caso la disposizione è inserita nel Capo IV “Applicazione delle sanzioni”).

Nel caso di sanzioni irrogate dai commissari sportivi nel corso di una manifestazione (art. 228, lett. c) il “momento successivo” alla pubblicazione della decisione, è proprio il tempo seguente alla cognizione della sanzione da parte dell'interessato; nel caso di sanzioni irrogate dal Giudice sportivo nazionale (qual è il Tribunale Federale ACI Sport) “il momento successivo alla pubblicazione della decisione”, per quanto in precedenza detto è tanto il giorno della pubblicazione del “dispositivo”, quanto quello della pubblicazione delle “motivazioni”.

Ne segue che, da un lato, la disposizione non utilizza la locuzione “momento successivo” in maniera impropria come ritenuto dal Tribunale Federale, e, dall'altro, necessariamente rimette ad altre disposizioni che, per quanto visto, sono quelle del Regolamento di giustizia sportiva, l'individuazione del momento in cui hanno effetto le decisioni del Giudice Unico Sportivo. Ai fini della questione oggetto di questo giudizio, la disposizione citata è dunque neutra.

D. Per le ragioni esposte, l'appello della Procura Federale va respinto e la sentenza del Tribunale Federale confermata.

PQM

Respinge l'appello.

Roma, 8 marzo 2019.

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli

Il Relatore

Cons. Federico Di Matteo

Il Segretario

Dott. F. Pantano